



CITTA' DI CASTROVILLARI

STATUTO

Consorzio Co.S.S.Po.

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 18 Marzo 2005

STATUTO

Co.S.S.Po

STATUTO

CONSORZIO PER I SERVIZI SOCIALI

CAPO I – Elementi costitutivi

Art. 1 – Natura del consorzio

I Comuni di Castrovillari, Morano C., Mormanno, Laino B., Laino C., San Basile, Saracena, Frascineto, Civita, Firmo Acquaformosa, Lungro, Altomonte, allo scopo di conseguire le finalità previste nella convenzione si costituiscono in consorzio, ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990 n.142 e successive modificazioni.

Il Consorzio è lo strumento di collaborazione dei soggetti associati, dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale.

Art. 2 - Finalità

Gli enti locali, attraverso lo strumento consortile e in attuazione della convenzione, intendono perseguire un'organica politica di sicurezza sociale mediante il riordino, lo sviluppo e la gestione associata dei servizi sociali e assistenziali, nel quadro della normativa vigente in materia, offrendo ai cittadini tutti i servizi necessari a garanzia della migliore qualità della vita, nonché condividere le finalità e gli obiettivi previsti nel **Piano di Zona** che rappresenta l'architettura, la programmazione e l'organizzazione e la gestione del Sistema sociale nel Distretto Sociale di Castrovillari.

Il consorzio, allo scopo di realizzare le finalità di cui al presente articolo, assume la gestione del servizio socio-assistenziale, organizzando: l'esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali dalla Legge Quadro n° 328/00 e dalla legge di recepimento regionale n° 23/03, l'esercizio delle funzioni delegate o subdelegate dalla Regione agli enti locali e di ogni altra funzione assistenziale attribuita o trasferita agli enti locali con legge dello Stato.

Il Consorzio, inoltre, può assumere la gestione di ulteriori servizi nel campo sociale, educativo, culturale e ricreativo.

Art. 3 – Denominazione – Sede

Ad ogni effetto legale il consorzio assume la denominazione di : "Consorzio per i Servizi Sociali Pollino", acronimo Co.S.S.Po

Il Consorzio ha sede legale in Castrovillari.

Art. 4 – Durata – Cessazione – Nuove Adesioni – Recesso

Gli Enti stipulanti convengono di fissare la durata del consorzio in anni dieci. Decorso detto termine, la durata del consorzio si intende automaticamente prorogata di ulteriori dieci anni e così di seguito, salvo che due anni prima della scadenza uno o più enti associati non comunichino agli altri di voler rinunciare alla proroga tacita.

Prima della scadenza dell'accordo associativo e, comunque, decorso un periodo pari ad almeno due anni, ciascun ente può recedere previa presentazione di apposita istanza diretta a tutti gli altri enti, facenti parte del consorzio. L'istanza deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell'esercizio finanziario.

La data di decorrenza del recesso viene fissata con il provvedimento di accettazione, da adottarsi con le forme e le modalità prescritte dall'articolo 31 legge 18 agosto 2000, n.267.

L'Ente che recede resta obbligato per gli impegni e le spese correnti assunti fino alla chiusura dell'esercizio finanziario, nel corso del quale si verifica il recesso.

Art.5 – Rapporti con gli enti consorziati

Il Consorzio opera allo scopo di perseguire i fini stabiliti dalla convenzione, improntando la propria azione agli indirizzi e ai programmi degli enti consorziati. A tal fine mantiene con detti enti stretti rapporti di servizio.

CAPO II – Organi di rappresentanza, di amministrazione e di Gestione.

Art. 6 Gli organi

Sono organi del consorzio:

- L'assemblea consortile;
- Il Presidente dell'Assemblea consortile;
- Il Consiglio di Amministrazione;
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Il Direttore generale;
- Il Revisore dei conti.

Art. 7 – L'Assemblea consortile

L'Assemblea è l'organo istituzionale del consorzio, rappresentativo degli enti consorziati, nel cui seno si riassumono gli interessi rappresentati.

L'Assemblea determina gli indirizzi generali dell'attività consortile ed esercita il controllo sull'amministrazione e la gestione del consorzio.

Art. 8 – Composizione

L'Assemblea è composta dal Sindaco, o da un suo delegato, di ciascun Comune aderente al consorzio.

Le cause di incompatibilità e di decadenza dei componenti dell'Assemblea sono regolate dalla legge.

Ciascun ente associato aderisce al consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione, fissata nella convenzione.

Il rappresentante dell'ente esercita, in Assemblea, il diritto di voto in misura proporzionale alla quota di partecipazione così come determinata in convenzione.

Art. 9 - Funzionamento

L'Assemblea è convocata ed è presieduta dal suo Presidente che ne formula l'ordine del giorno.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria, almeno due volte all'anno, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo. Può essere convocata in sessione straordinaria tutte le volte che le esigenze lo richiedano.

Gli avvisi di convocazione, unitamente all'ordine del giorno, debbono contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e debbono essere consegnati al domicilio degli enti consorziati, almeno:

- cinque giorni prima della seduta, per le sessioni ordinarie;
- tre giorni prima della seduta, per le sessioni straordinarie;
- 24 ore prima della seduta, nei casi di convocazione urgente.

Contestualmente alla consegna dell'avviso di convocazione, deve essere data notizia dell'adunanza mediante avviso da pubblicarsi all'albo pretorio dei Comuni consorziati e a quello del consorzio.

Gli atti relativi all'ordine del giorno debbono essere messi dal C.d.A a disposizione dei componenti dell'Assemblea, depositandoli presso la segreteria del consorzio. Per la consegna degli avvisi di convocazione, ove il consorzio non possa provvedere direttamente, sarà possibile avvalersi dei messi comunali.

Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. Si procede in seduta non pubblica quando debbono essere formulati giudizi, valutazioni e apprezzamenti su qualità morali o capacità professionali di persone.

L'Assemblea non può deliberare se i componenti presenti non rappresentano almeno la metà più uno rispetto al numero totale dei Comuni consorziati e a maggioranza delle quote di partecipazione.

In caso di seduta deserta, l'Assemblea, in seconda convocazione, da tenersi in altro giorno, può deliberare sugli stessi argomenti compresi nell'ordine di prima convocazione, con l'intervento di almeno un terzo delle quote rappresentate.

Il Presidente deve convocare l'Assemblea nel termine di giorni venti, inserendo all'ordine del giorno le questioni proposte quando lo richiedano il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero uno o più componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote di partecipazione. In caso di omissione, sarà il Prefetto a convocarla su ricorso degli interessati, riconoscendo alla predetta autorità, con il presente Statuto, il potere di supplenza, in via sostitutiva.

Art. 10 – Competenza dell'assemblea

L'Assemblea determina gli indirizzi generali di governo del consorzio, operando nel rispetto dei fini statutari.

L'Assemblea ha competenze in ordine ai seguenti atti fondamentali:

- a) nomina del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente;
- b) pronuncia di decadenza e revoca del Presidente del Consiglio d'Amministrazione, nei casi e con la procedura previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei Consiglieri comunali, ai sensi della legge 23 aprile 1981, n.154, e successive modifiche e integrazioni e negli altri casi previsti dal presente Statuto;
- c) approvazione degli indirizzi dei programmi socio-assistenziali e dei criteri per la loro attuazione, nonché gli atti che comportano impegni di spesa pluriennali;
- d) approvazione del Piano di Zona;
- e) approvazione dei bilanci annuali e pluriennali, delle relative variazioni e del conto consuntivo;
- f) approvazione degli atti a contenuto normativo generale e di indirizzo;
- g) nomina, con determinazione del relativo emolumento, del Segretario del consorzio;
- h) a nomina del Revisore dei conti;
- i) assunzione della gestione di nuovi servizi a rilevanza sociale, quando ne faccia richiesta uno o più enti associati;
- j) assunzione dei mutui proposti dal Consiglio di Amministrazione quando non siano previsti nel bilancio triennale o nella relazione previsionale;
- k) approvazione degli atti di disposizione relativi al patrimonio consortile;
- l) approvazione delle convenzioni con altri enti locali e soggetti diversi quando impegnano il consorzio oltre il triennio di riferimento al bilancio;
- m) determinazione delle modalità di copertura di eventuali disavanzi di amministrazione;
- n) esercizio, nei confronti degli altri organi del consorzio, di tutte le attribuzioni che la legge assegna al Consiglio comunale rispetto agli enti strumentali;
- o) Nomina del Vice Presidente.

Art. 11 – Deliberazioni

Le deliberazioni dell'Assemblea sono assoggettate alle norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale, per quanto attiene l'istruttoria, i pareri, la forma e le modalità di redazione, la pubblicazione e il controllo.

Le proposte di deliberazione sono approvate, ove non sia diversamente previsto, a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione presenti.

Le deliberazioni sono assunte di norma con votazione a scrutinio palese. Le deliberazioni concernenti persone, ove non sia diversamente previsto, sono assunte con voto segreto.

In caso di votazione segreta, a ciascun rappresentante sono consegnate tante schede quante sono, proporzionalmente, le rispettive quote di partecipazione.

Apposito regolamento, per quanto non espressamente previsto, stabilisce le modalità di organizzazione delle sedute dell'Assemblea.

Alle sedute dell'Assemblea partecipa il Segretario, il quale cura la redazione dei relativi verbali che, unitamente al Presidente, sottoscrive.

Art. 12 – Presidente dell'assemblea

Il Presidente dell'Assemblea consortile è il Sindaco del Comune capo fila e dura in carica 4 anni.

Il comune di Castrovillari sarà titolare della maggioranza relativa delle quote di partecipazione.

In caso di impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni del Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 13 – Attribuzioni

Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

- rappresenta, convoca e presiede l'Assemblea; stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute; firma le deliberazioni e vigila sulla trasmissione delle stesse agli enti consorziati;
- compie gli atti che gli sono attribuiti dalla legge, dalla convenzione, dal presente Statuto e dai regolamenti.

Art. 14 – Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di amministrazione del consorzio al quale spetta dare attuazione agli indirizzi generali determinati dall'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato per un quadriennio dall'Assemblea e si compone di numero 3 membri compreso il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione deve essere rinnovato prima della scadenza del quadriennio quando, a seguito di elezioni amministrative, vengano rinnovati i Consigli comunali, anche non contemporaneamente, di un numero di Comuni che rappresentino la maggioranza delle quote assembleari.

I componenti del Consiglio devono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere comunale. I componenti del Consiglio di Amministrazione non possono far parte dell'Assemblea Consortile.

I componenti del Consiglio d'Amministrazione continueranno a rimanere in carica fino all'insediamento dei loro successori.

Art. 15 – Competenze

Il Consiglio di Amministrazione, per il conseguimento dei fini statutari del consorzio, compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto ad altro organo consortile.

Al Consiglio di Amministrazione compete, altresì:

deliberare i prelevamenti dai fondi di riserva e le variazioni di cassa;

deliberare le operazioni di ricorso al credito breve, anche mediante anticipazioni di cassa;

proporre all'Assemblea consortile dei mutui a medio e a lungo termine ai quali il consorzio possa far fronte con mezzi propri, stabilendo il piano finanziario ove non sia previsto nella relazione revisionale e programmatica;

proporre all'Assemblea consortile il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale, la relazione previsionale e programmatica e il rendiconto, unitamente ad una relazione che esprima le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti;

approvare gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali che non determinano modifiche regolamentari;

approvare gli accordi con l'ASL per l'integrazione tra servizi sociali e sanitari;

adottare, in via d'urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza;

adottare i Piani di Zona

approvare tutti i regolamenti a valenza interna nonché la pianta organica;

approvare i progetti, i programmi esecutivi e il piano esecutivo di gestione;

il Consiglio d'Amministrazione esercita altresì, i seguenti poteri: determina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni;

nomina il proprio Vice Presidente.

Art. 16 – Adunanze e deliberazioni

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri e a maggioranza assoluta dei voti.

Il Consiglio si riunisce per decisione del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero a richiesta dei due Consiglieri o del Direttore. In caso di inerzia vi provvede il Presidente dell'Assemblea consortile.

Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione si applicano le norme previste dalla legge in ordine ai pareri, alla forma, alle modalità di redazione, pubblicità e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente del Consiglio e dal Segretario.

Art. 17 – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è l'organo di raccordo tra l'Assemblea e il Consiglio di Amministrazione e assicura l'unità dell'attività del consorzio.

Il Presidente adotta tutti gli atti necessari per dare effettiva esecuzione alle deliberazioni del CdA

Partecipa, senza diritto di voto, alle adunanze dell'Assemblea.

In particolare, il Presidente:

rappresenta, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute;
distribuisce gli affari tra i componenti e ne sottoscrive le deliberazioni;
firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività del Consiglio;
sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni prese dal Consiglio e sull'andamento degli uffici dei servizi;

adotta, in caso di necessità e urgenza sotto la sua responsabilità, provvedimenti di competenza del Consiglio da sottoporre alla ratifica del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva;

Pronuncia la decadenza e la revoca del Consiglio d'Amministrazione nei casi e con la procedura previsti per le ipotesi di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza dei consiglieri comunali, ai sensi della legge 154/81 e successive modifiche ed integrazioni e negli altri casi previsti nel presente statuto;

Art. 18 – Consigliere anziano

In caso di impedimento temporaneo o di sua assenza le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Vice Presidente.

Art. 19 – Prerogative e responsabilità

Agli amministratori del consorzio per quanto riguarda aspettative, permessi e indennità, si applicano le norme previste dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e successive modificazioni.

Agli stessi si applicano, altresì, le norme vigenti in materia di responsabilità per gli Amministratori degli enti locali.

I componenti degli organi collegiali non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti dai quali emerge conflitto di interesse.

CAPO III – Quote di partecipazione

Art. 20 Quote di partecipazione

Ciascun Ente associato partecipa alla gestione consortile garantendo l'onere finanziario in rapporto alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo le risultanze dell'ultimo censimento anagrafico.

Le quote di partecipazione sono espresse in valori percentuali, arrotondati per difetto o per eccesso all'unità secondo la prassi dell'andamento commerciale. L'aggiornamento delle quote decorre dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di pubblicazione dei risultati del censimento.

In assemblea il Comune di Castrovillari interviene nei processi decisionali con una quota che in ogni caso non potrà superare il 40%. La restante quota che non potrà conseguentemente essere inferiore al 60%, è ripartita tra i comuni aderenti in base alla quantificazione dell'impegno finanziario sostenuto.

Le quote associative a partire dall'anno 2005 sono così definite:

- fino a 2.999 abitanti € 1.08;
- fino a 4.999 abitanti € 1.37;
- oltre i 5.000 abitanti € 1.65.

Capo IV Organi gestionali – Strutture e uffici

Art.21 – Principi e criteri generali

Il consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale ispirandosi a criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione, al fine di assicurare alla propria azione efficienza ed efficacia.

L'attività gestionale viene svolta, nelle forme e con le modalità prescritte dalla legge, dal presente Statuto e dagli appositi regolamenti, dal Direttore coadiuvato dal personale del consorzio. Essa si attiene e si uniforma al principio per cui poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi di amministrazione, mentre la dirigenza è direttamente responsabile del raggiungimento degli obiettivi, della correttezza ed efficienza della gestione.

Art.22 – Personale

Il consorzio, nei limiti e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento del servizio.

Lo stato giuridico, normativo e il trattamento economico e previdenziale del personale sono regolati dalle leggi, dallo Statuto e dai contratti collettivi nazionali per il personale degli enti locali.

Il consorzio, per il conseguimento dei propri fini istituzionali, può avvalersi anche del personale degli enti associati, mediante incarico e previo consenso delle amministrazioni interessate.

Art. 23 – Segretario

Il Segretario del Consorzio è nominato dall'Assemblea e scelto tra i Segretari degli enti consorziati.

Il Segretario assolve alle funzioni previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. Partecipa alle sedute degli organi collegiali, cura la redazione dei verbali. E' ufficiale rogatore dei contratti dell'ente.

Art. 24 – Direttore Generale

Il Direttore è l'organo cui compete, con responsabilità manageriale, l'attività di gestione per l'attuazione degli indirizzi programmatici e degli obiettivi individuati per il perseguimento dei fini del consorzio.

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a seguito di concorso pubblico, secondo un regolamento che, nel rispetto della normativa di settore, ne determina i requisiti e le modalità.

Il Direttore può essere nominato per chiamata diretta, ma in tal caso, la sua nomina deve essere proposta dal Consiglio di Amministrazione a voti unanimi e approvata dall'Assemblea consortile.

Il Direttore, in particolare:

- a) ha la responsabilità legale del consorzio e può stare in giudizio con l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nei procedimenti giurisdizionali e amministrativi come attore e convenuto;
 - b) esegue le deliberazioni degli organi collegiali;
 - c) formula proposte al Consiglio di Amministrazione;
 - d) sottopone al Consiglio di Amministrazione, corredandoli con apposite relazioni, gli *schemi* della relazione previsionale e programmatica, dei bilanci preventivi pluriennali e annuali, nonché del conto consuntivo;
 - e) interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, senza diritto di voto; adotta i provvedimenti intesi a migliorare la produttività dell'apparato dell'ente;
 - g) dirige il personale;
 - h) eroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge, dallo Statuto o dal regolamento, ad altri organi;
 - i) presiede le commissioni di gare e di concorso e stipula i contratti;
 - l) firma, unitamente al responsabile dei servizi finanziari, gli ordinativi di incasso e di pagamento;
 - m) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - n) adotta tutti i provvedimenti non attribuiti, ad altri organi che comportano spese previste nel bilancio e nel programma;
- In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, le funzioni vengono esercitate su designazione del Consiglio di Amministrazione da un dipendente del consorzio o da soggetto esterno in possesso dei necessari requisiti professionali,
- o) presiede il gruppo di lavoro per la redazione dei Piani di Zona.

Art. 25 – Incompatibilità e responsabilità

A tutto il personale dipendente, ivi compreso il Direttore, è inibito l'esercizio di altro impiego, professione o commercio, nonché ogni altro incarico senza essere a ciò autorizzato, espressamente, dal Consiglio di Amministrazione. Non possono essere nominati impiegati o Direttore del consorzio i Consiglieri e gli Assessori degli enti locali associati.

Il Direttore e il personale del consorzio sono soggetti alla responsabilità amministrativa e contabile prevista e disciplinata per i dipendenti dagli enti locali.

CAPO IV – Gestione – Finanza e Contabilità

Art. 26 – Attività gestionale del Consorzio

La gestione del consorzio deve ispirarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e deve garantire il pareggio del bilancio, da perseguire attraverso il costante equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti, in vista del conseguimento della maggiore utilità collettiva, nell'ambito delle finalità sociali. Il consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.

Il regolamento individua metodi, indicatori e parametri per la valutazione dei risultati dell'attività istituzionale e dei fenomeni gestionali.

Al Consorzio si applicano le norme sull'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali di cui al D.Lgs. del 25 febbraio 1995, n.77.

Art. 27 – Patrimonio

Il consorzio ha un proprio patrimonio costituito da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi, da trasferimenti degli enti, da donazioni, lasciti e da acquisizioni successive.

I beni del consorzio sono inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Il consorzio deve corrispondere agli enti consorziati gli interessi pari a quello sostenuto per la contrazione dei mutui necessari per il conferimento del capitale di dotazione, limitatamente alla durata dei mutui effettivamente contratti.

Art. 28 – Trasferimenti per partecipazione alle spese

Il consorzio, ove non possa finanziare le spese necessarie al suo funzionamento con mezzi propri, provenienti da canoni, tariffe e contributi esterni, provvede a ripartire tale onere sugli enti aderenti, in misura proporzionale alle quote di partecipazione così come definite nella convenzione. Gli enti consorziati hanno l'obbligo di versare alla tesoreria del consorzio, a trimestri anticipati e, comunque, entro il primo mese, una quota pari ad un quarto della somma dovuta e iscritta nel bilancio preventivo approvato.

Art. 29 – Bilancio

Il bilancio di previsione è lo strumento di programmazione a breve termine che, aggiornato di esercizio in esercizio, rappresenta tutti gli atti amministrativi e finanziari relativi ad un anno.

Il bilancio di previsione annuale è lo strumento dell'azione politico-amministrativa del consorzio. In esso vengono rappresentate le operazioni finanziarie che si prevede vengano effettuate nel corso dell'anno.

Art. 30 – Relazione previsionale programmatica

La relazione previsionale e programmatica è il quadro di riferimento del bilancio di previsione annuale. Essa considera lo stato generale dei servizi e tiene conto di tutti gli atti programmatici approvati dall'ente. In essa sono evidenziate tutte le risorse, sia di carattere ordinario che straordinario.

Art. 31 – Rendiconto della gestione

Il rendiconto della gestione del consorzio è approvato dall'Assemblea consortile entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Direttore deve presentare al Consiglio di Amministrazione il rendiconto, con una relazione illustrativa dell'attività gestionale, entro il 30 aprile.

Il rendiconto deve essere successivamente trasmesso al Revisore, per l'attestazione della corrispondenza dello stesso alle risultanze della gestione. Il rendiconto con la relazione del Revisore viene rimesso all'Assemblea nei termini di cui al primo comma.

Art. 32 – Servizio di tesoreria

Il consorzio ha un proprio tesoriere.

Il servizio di tesoreria è affidato dal Consiglio di Amministrazione, con procedimento di gara a evidenza pubblica, a un istituto di credito operante in uno dei Comuni consorziati.

Art. 33 – Contratti e appalti

Il regolamento dei contratti disciplina gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere, in conformità delle disposizioni previste per le aziende speciali e dei principi fissati dalla normativa di settore.

Il regolamento determina, inoltre, la natura, il limite massimo di valore e le modalità di esecuzione delle spese che il Direttore può sostenere in economia.

CAPO V – Vigilanza e controllo

Art. 34 – Rimozione e sospensione

I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi dalla carica, nei casi e nelle forme previsti dalla legge.

Art. 35 – Revoca

I singoli componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere revocati, a seguito di una mozione di sfiducia approvata dall'Assemblea consortile a maggioranza assoluta più uno rispetto al numero totale dei Comuni consorziati, con le modalità previste dall'art.50 della legge 18 Agosto 2000, n. 267; Alla sostituzione dei singoli componenti revocati, o dell'intero CdA provvede senza indugio l'Assemblea.

Art. 36 – Decadenza

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione, decade automaticamente e alla sua surroga provvede l'Assemblea.

Art. 37 – Raccordo con gli enti

Il consorzio al fine di assicurare una costante informazione sulla propria attività trasmette, a cura del Segretario, agli enti associati copia delle deliberazioni assunte dall'Assemblea. Rende, inoltre, possibile la vigilanza degli enti aderenti mediante formali comunicazioni o consultazioni, secondo quanto previsto dalla convenzione.

Il Presidente dell'Assemblea e il Presidente del Consiglio di Amministrazione sono tenuti a fornire, secondo le modalità stabilite dal regolamento, se sarà formulato ed approvato, e secondo le rispettive competenze, le notizie e le informazioni richieste dai Consiglieri degli enti aderenti, al fine di consentire il migliore esercizio della funzione di controllo.

Art. 38 – Interventi degli Amministratori

I componenti dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione hanno diritto a ottenere dagli uffici del consorzio tutte le notizie, le informazioni e le copie degli atti, utili all'espletamento del proprio mandato.

I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti al segreto, nei casi previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Art. 39 – Revisore dei conti

La revisione economico-finanziaria del consorzio è affidata ad un Revisore nominato dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei comuni aderenti e delle quote di partecipazione attribuite agli enti consorziati, con le modalità stabilite dalla legge con particolare riguardo al D.P.R. 4 ottobre 1986, n.902 e

dell'art.12 bis della legge 19 marzo 1993, n.68. Il Revisore deve possedere, oltre ai requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, anche quelli per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla legge e dall'apposito regolamento.

Il regolamento può prevedere, oltre alle ipotesi indicate al primo comma, ulteriori cause di incompatibilità e indipendenza dei Revisori. Sono inoltre disciplinate dal regolamento le modalità di revoca e di decadenza.

Il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti del consorzio, può consultare il Direttore e presentare relazioni e documenti all'Assemblea.

Il Revisore assiste alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, quando sono posti all'ordine del giorno atti deliberativi di rilievo economico-finanziario.

Il Revisore dura in carica tre anni a decorrere dalla data di esecutività dell'atto di nomina ed è rieleggibile una sola volta.

Art. 40 – Controllo di gestione e revisione contabile

Il Consorzio utilizza strumenti e procedure idonei a garantire un costante e approfondito controllo dei fatti gestionali, anche al fine di avere piena conoscenza del rapporto costi-benefici.

CAPO VI – Trasparenza – Accesso – Partecipazione

Art. 41 – Trasparenza

Il consorzio informa la propria attività al principio della trasparenza; a tal fine tutti gli atti dell'ente sono pubblici e estensibili ai cittadini, per garantire l'imparzialità della gestione, ai sensi della legislazione vigente in materia.

Il consorzio, allo scopo di favorire la più ampia diffusione delle notizie sulla propria attività, utilizza mezzi, ritenuti idonei, che le moderne tecniche di comunicazione consentono.

Art. 42 – Albo delle pubblicazioni

Il consorzio ha un albo per le pubblicazioni degli atti, che per disposizione di legge debbono essere portati a conoscenza del pubblico. Detti atti contestualmente all'affissione all'albo debbono essere trasmessi ai Comuni consorziati per la pubblicazione ai rispettivi albi pretori.

Il consorzio deve garantire la massima accessibilità degli atti affissi a tutti i cittadini, anche se portatori di handicap motorio.

Art. 43 – Accesso e informazioni

L'avvio del procedimento amministrativo, ove non siano riscontrabili esigenze di particolare celerità da evidenziare nel provvedimento, deve essere comunicato ai diretti interessati e a coloro ai quali esso possa arrecare indirettamente pregiudizio.

I cittadini, portatori di interessi pubblici o privati, di cui possa derivare un pregiudizio dai provvedimenti, nonché i proprietari di interessi diffusi costituiti in associazione o comitato, hanno facoltà di intervenire nel procedimento. Essi possono prendere visione, salvo i casi di divieto previsti dalla legge, dei relativi atti e presentare memorie scritte e documenti, che il consorzio è tenuto a valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Il regolamento, da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore dello Statuto, stabilisce le modalità di informazione e di accesso dei cittadini singoli o associati agli atti del consorzio e di intervento nei procedimenti amministrativi.

Il regolamento, inoltre: determina i tempi di ciascun tipo di procedimento; individua, per ciascun provvedimento di competenza consortile, il responsabile del procedimento e la sua durata massima; determina il tempo entro il quale i soggetti interessati possono formulare osservazioni e l'amministrazione pronunciarsi; indica il soggetto competente ad emettere il provvedimento finale.

L'amministrazione consortile, in accoglimento delle osservazioni e proposte, presentate ai sensi del secondo comma, può concludere, senza pregiudizio dei diritti di terzi, perseguendo in ogni caso il pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale: Le modalità di tali accordi sono disciplinati dalla legge.

Art. 44 – Partecipazione

Il consorzio, con l'adozione di appositi provvedimenti, fissa le modalità per la verifica della qualità dei servizi erogati, prevedendo ogni possibile forma di partecipazione consultiva degli utenti.

Il consorzio, a tal fine, è impegnato:

- ad assicurare che sia data tempestiva risposta scritta ai reclami degli utenti;
- a promuovere assemblee o incontri richiesti da associazioni o da gruppi di utenti, allo scopo di discutere proposte intese ad assicurare la migliore gestione dei servizi;
- a curare rapporti con le istituzioni sanitarie e sociali;
- a predisporre pubblicazioni divulgative al fine di illustrare ai cittadini i dati essenziali delle attività del consorzio e le modalità di fruizione dei servizi.

Il consorzio, periodicamente, predispone, avvalendosi, ove ritenuto necessario, di enti e istituti di comprovata esperienza e serietà, ricerche e studi sul livello di gradimento dei servizi offerti all'utenza. I risultati delle predette ricerche sono comunicati agli enti associati.

Art. 45 – Associazioni di volontariato

Il consorzio, nell'esercizio delle attività di sua competenza, può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato, al fine di migliorare la qualità dei servizi forniti, di offrire nuovi servizi, di diminuire i costi di gestione.

CAPO VII – Norme finali e transitorie

Art. 46 – Funzione normativa

Lo Statuto contiene le norme fondamentali che disciplinano il funzionamento del consorzio.

Il consorzio emana regolamenti nelle materie di sua competenza. La potestà regolamentare deve essere esercitata osservando le vigenti disposizioni di legge, la convenzione e lo Statuto.

I regolamenti, dopo che la deliberazione è divenuta esecutiva, vengono affissi nell'albo delle pubblicazioni per la durata di quindici giorni. I regolamenti, in ogni caso, debbono essere sottoposti ad adeguate forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

Art. 47 – Disposizione finale

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme della legge 18 Agosto 2000, n.267 e successive modifiche e integrazioni, in quanto compatibili.

Il bilancio di previsione pluriennale è lo strumento di programmazione a lungo termine che, aggiornato di anno in anno, rappresenta l'attività amministrativa e finanziaria nell'arco di tempo considerato.